
**REGOLAMENTO PER
LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI DI QUARTIERE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 25/11/2019

INDICE

- ART. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE E FINALITÀ
- ART. 3 – I COMITATI DI QUARTIERE - DELIMITAZIONE TERRITORIALE
- ART. 4 – OBIETTIVI, FUNZIONI E ATTIVITÀ DEI COMITATI DI QUARTIERE
- ART. 5 – ORGANI DEI COMITATI DI QUARTIERE
- ART. 6 – L'ASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE
- ART. 7 – IL COMITATO DI QUARTIERE E I SUOI COMPONENTI
- ART. 8 – IL PORTAVOCE
- ART. 9 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- ART. 10 - RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- ART. 11 – ASSEMBLEA PLENARIA DEI COMITATI DI QUARTIERE
- ART. 12 - EMENDABILITA' DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Pieve Emanuele intende sostenere la partecipazione attiva della cittadinanza secondo il principio espresso nell'art. 1 della Legge Regionale 3/2010, secondo cui:

“La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia”

Pertanto, con il presente documento, ci si propone di sostenere lo sviluppo della democrazia partecipativa incentivando il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che investono la comunità con le seguenti finalità:

- incrementare la **qualità democratica** delle scelte della Giunta e del Consiglio comunale;
- promuovere **coesione sociale** facilitando l'individuazione di obiettivi e di mezzi condivisi, e governando la conflittualità;
- valorizzare **saperi locali e competenze** presenti nella comunità, l'impegno verso la comunità locale;
- alimentare la **fiducia collettiva** anche attraverso il confronto critico costruttivo;
- attuare il principio costituzionale della **sussidiarietà** che afferma l'importanza dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge;
- rafforzare l'**impegno civico e la costruzione di alleanze con le istituzioni** nel prendersi cura dei beni comuni per il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l'istruzione, la cultura, i servizi e le strutture pubbliche;
- favorire **informazione e comunicazione trasparenti** per diffondere cittadinanza attiva.

Riferimenti normativi

Le attività di partecipazione attiva della cittadinanza fanno riferimento:

- a. all'articolo 118 della Costituzione della Repubblica (*“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*);
- b. alla Legge Regionale 3/2010 (*“Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”*);

Art. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO

La partecipazione attiva dei cittadini del Comune di Pieve Emanuele, prevista dalle norme dello Statuto comunale, si realizza anche con l'istituzione dei Comitati di Quartiere. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento di consulte territoriali, denominate Comitati di Quartiere.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE E FINALITÀ

2.1 I Comitati di Quartiere sono organismi costituiti dalla collettività locale e sono riconosciuti *quale strumento di partecipazione attiva della cittadinanza*.

2.2 I Comitati di Quartiere hanno un ruolo consultivo, con funzioni di istanza e di proposta verso l'Amministrazione comunale. Essi si prefiggono di migliorare le condizioni di vita del quartiere, stimolare e favorire ogni forma di partecipazione. Rappresentano un organismo democratico al fine di:

- a. promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e del quartiere stesso;
- b. individuare e ricercare proposte rispetto alle problematiche ed alle esigenze del quartiere e delle persone ivi residenti;
- c. accrescere la consapevolezza civica e la conoscenza verso i meccanismi di funzionamento dell'Amministrazione Comunale;
- d. diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella Comunità Pievese.

Art. 3 - I COMITATI DI QUARTIERE - DELIMITAZIONE TERRITORIALE

3.1 Il territorio comunale viene ripartito nei seguenti cinque quartieri, corrispondenti ognuno a un Comitato:

1. Pieve Centro (n. abitanti 2514)
2. Incis – Coppi (n. abitanti 4210)
3. Pini (n. abitanti 4054)
4. Rose (n. abitanti 1121)
5. Fizzonasco (n. abitanti 3215)

3.2 La delimitazione territoriale dei quartieri risulta dalla planimetria allegata al presente Regolamento.

Art. 4 – OBIETTIVI, FUNZIONI E ATTIVITÀ DEI COMITATI DI QUARTIERE

4.1 Per perseguire la finalità, di cui all'art. 2, i Comitati di Quartiere possono:

- a) recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita di quartiere e a tale scopo partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreative e di accrescimento socio-culturale;
- b) organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con le persone del quartiere al fine di discutere problemi comuni, formulare proposte e raccogliere pareri su questioni particolari;
- c) sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nel quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nel quartiere;
- d) essere consultati dall'Amministrazione Comunale per rappresentare le esigenze del quartiere;
- e) organizzare incontri tra i vari Comitati di Quartiere al fine creare un coordinamento tra gli stessi per formulare proposte e mantenere una visione generale del territorio comunale;

I Comitati di Quartiere possono presentare eventuali richieste attraverso un documento scritto da inviare al Sindaco e all'Assessorato alla Partecipazione, entro il 30 giugno, affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di definizione del Bilancio Comunale;

4.2 Il Comitato di Quartiere è apartitico; non ha alcuno scopo di lucro; è fondato unicamente sull'attività gratuita da parte del cittadino residente.

Art. 5 – ORGANI DEI COMITATI DI QUARTIERE

Per ciascun quartiere individuato all'art. 3 sono istituiti i seguenti organi:

- a) L'Assemblea di Quartiere;
- b) Il Comitato di Quartiere;
- c) Il Portavoce.

ART. 6 – L'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

6.1. L'Assemblea è formata da tutti i residenti nel Quartiere che abbiano compiuto 16 anni.

6.2. L'Assemblea svolge funzioni consultive e propositive, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

6.3 Compete all'Assemblea discutere, approfondire e valutare proposte, iniziative e altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione, sottoposte dal Comitato di Quartiere.

6.4 Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Portavoce, anche su richiesta dei Componenti oppure su richiesta di almeno 10 residenti. All'avviso di convocazione viene data massima pubblicità.

6.5 Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Portavoce con la collaborazione dei Componenti del Comitato.

6.6 Le modalità di svolgimento dell'Assemblea sono lasciate alla libera scelta organizzativa di ciascun Comitato, anche in relazione alla propria organizzazione interna. Le sue riunioni devono essere comunque tenute in luogo aperto al pubblico.

6.7 Al termine di ogni Assemblea viene redatto un verbale riportante il nominativo dei presenti e le decisioni assunte.

6.8 Le convocazioni e i relativi verbali dovranno essere inviati all'Ufficio Partecipazione del Comune che si occuperà di trasmetterli al Sindaco a all'Assessorato alla Partecipazione.

ART. 7 – IL COMITATO DI QUARTIERE E SUOI COMPONENTI

7.1 Un Comitato di Quartiere per costituirsi deve essere formato da almeno n. 5 componenti residenti nel quartiere di riferimento denominati "Componenti".

7.2 Il Comitato di Quartiere potrà autonomamente organizzare iniziative che non hanno necessità di un sostegno economico e/o di un appoggio da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso sono semplicemente tenuti a dare comunicazione dell'appuntamento all'Ufficio Partecipazione.

7.3 Il Comitato di Quartiere potrà inoltre formulare eventuali proposte e/o iniziative (che hanno ricadute amministrative e/o economiche) da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, previo confronto con l'Assemblea plenaria di cui al successivo art. 11.

7.4 Per essere preso in considerazione dall'Amministrazione Comunale, una proposta/progetto di cui al precedente punto 7.3 deve essere sostenuta da un numero significativo di residenti del quartiere attraverso il sistema della raccolta firme (ameno 1% della popolazione residente).

7.5 Possono candidarsi a componenti del Comitato tutti i residenti nel quartiere, che abbiano compiuto i 16 anni. Le cariche di Consigliere comunale, di Assessore e di Sindaco sono incompatibili con quella di Componente; l'incompatibilità è estesa ai genitori, figli o coniugi, dei Consiglieri comunali, degli Assessori e del Sindaco e a ruoli rappresentativi e elettivi di organizzazioni politiche riconosciute.

7.6 L'elenco dei Componenti del Comitato di Quartiere costituito deve essere inviato all'Ufficio Partecipazione del Comune, e deve riportare firma e numero di carta d'identità di ognuno oltre che una loro autodichiarazione dell'inesistenza di carichi pendenti e cause di incompatibilità.

7.7 I Componenti eletti rimangono in carica 2 anni.

ART. 8 - IL PORTAVOCE

8.1 Ciascun Comitato di Quartiere individua un Portavoce tramite meccanismo elettorale che si svolge fra i componenti eletti.

8.2 Il Portavoce rappresenta il Comitato di Quartiere nei rapporti esterni; può riunire in veste informale i Componenti, per decisione propria o su richiesta di uno di essi; convoca l'Assemblea, predispone, d'intesa con il Comitato, l'ordine del giorno, con possibilità di integrazione nel corso della riunione; presiede l'Assemblea e ne assicura il buon andamento; cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale ed effettua segnalazioni e/o richieste di interventi che hanno carattere d'urgenza, all'Ufficio Partecipazione mediante account dedicato o con alta procedura concordata coi portavoce ed i funzionari comunali, coordinati dal funzionario dell'Ufficio Partecipazione .

8.3 Il Portavoce avrà a disposizione dall'Amministrazione Comunale un apposito account di posta elettronica.

ART. 9 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il principio della reciproca collaborazione deve essere alla base dei rapporti tra i Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale.

ART. 10 – RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

10.1 Il Comune di Pieve Emanuele mette a disposizione dei Comitati di Quartiere:

- a. eventuale strumentazione di supporto, compresi i mezzi per diffondere le necessarie informazioni per il proprio funzionamento. Allo scopo verrà installata una bacheca in ogni Quar-

tiere, dove il Comitato possa affiggere tutti gli avvisi utili per garantire l'informazione e la partecipazione.

- b. Le sale in cui riunirsi e tenere iniziative pubbliche e/o le Assemblee, nei limiti delle disponibilità degli stessi, se richieste con almeno un preavviso di 10 giorni lavorativi.

10.2 Il Comune condivide tramite i canali istituzionali (pagina social, sito internet) le convocazioni delle Assemblee di quartiere.

10.3 Il Comune può condividere e sostenere anche economicamente proposte/progetti presentati nei termini e nei modi indicati nel presente Regolamento sulla base delle disponibilità di Bilancio.

10.4 Il Comune fornirà risposte in tempi congrui alle richieste formulate dai Comitati. In generale tutte le proposte e/o iniziative che hanno ricadute amministrative e/o economiche e/o a carattere programmatico potranno ricevere una risposta solo a seguito dell'approvazione degli atti amministrativi di legge necessari (es. approvazione Bilancio comunale, ...).

Art. 11 - ASSEMBLEA PLENARIA DEI COMITATI DI QUARTIERE

11.1 I Comitati di Quartiere si riuniscono, almeno una volta all'anno, in un'Assemblea plenaria allo scopo di:

- a. confrontarsi sulle attività messe in atto
- b. creare sinergie in vista di iniziative
- c. condividere esigenze e proposte da formulare all'Amministrazione comunale individuando quelle ritenute prioritarie per la collettività.

11.2 L'Ufficio Partecipazione, entro il 30 giugno di ogni anno, convoca una riunione plenaria dei Comitati di tutti i quartieri per ricevere eventuali proposte e/o richieste da sottoporre all'Amministrazione Comunale. Detta riunione sarà presieduta dall'Assessore/a alla Partecipazione.

11.3 Delle proposte e/o richieste emerse dall'assemblea plenaria ne sarà data comunicazione nel primo Consiglio Comunale in programma.

ART. 12 – EMENDABILITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere rivisto e modificato dal Consiglio Comunale anche su proposta ed in condivisione con i Comitati di Quartiere.